

MAIL



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18,00 (diciotto), in Cosenza, alla Viale Giovanni Falcone 182, si è tenuta la prima assemblea, in convocazione ordinaria, della costituenda associazione A.I.L. Cosenza O.d.V. (Associazione Italiana Leucemia Cosenza Organizzazione di volontariato), al fine di deliberare sul seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Costituzione Associazione A.I.L. COSENZA O.d.V.;
- 2) Elezione membri del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) Elezione del Presidente dell'Associazione;
- 4) Elezione membri Organo di Controllo;
- 5) varie ed eventuali.

In questo luogo, giorno ed ora, pertanto, si è riunita l'assemblea dei soci promotori della costituenda associazione al fine di discutere e deliberare su quanto posto al suindicato ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si dà atto di quanto segue:

Sono presenti all'assemblea le persone di seguito elencate, delle quali viene verificata l'identità:

**NUCCI ORNELLA**, nata a Cosenza il 01/06/1965 - CODICE FISCALE NCCRL65H41D086X (in presenza);

**CANDIDO ADALGISA**, nata a Cosenza il 04/11/1969 - CODICE

REGISTRATO AD ACRI add. 20-7-2020 3 Serie 1182

Esate Buco 209,00 X

Responsabile  
Mariano



### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno alle ore 18,00 (diciotto), in Cosenza, alla Viale Giovanni Falcone 182, si è tenuta la prima assemblea, in convocazione ordinaria, della costituenda associazione A.I.L. Cosenza O.d.V. (Associazione Italiana Leucemia Cosenza Organizzazione di volontariato), al fine di deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Costituzione Associazione A.I.L. COSENZA O.d.V.;
- 2) Elezione membri del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) Elezione del Presidente dell'Associazione;
- 4) Elezione membri Organo di Controllo;
- 5) varie ed eventuali.

In questo luogo, giorno ed ora, pertanto, si è riunita l'assemblea dei soci promotori della costituenda associazione al fine di discutere e deliberare su quanto posto al suindicato ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, si dà atto di quanto segue:

Sono presenti all'assemblea le persone di seguito elencate, delle quali viene verificata l'identità:

**NUCCI ORNELLA**, nata a Cosenza il 01/06/1965 - CODICE FISCALE

NCCRL65H41D086X (in presenza);

**CANDIDO ADALGISA**, nata a Cosenza il 04/11/1969 - CODICE

FISCALE: CNDDGS69S44D086H (collegamento da remoto);

**CAPUTO FRANCO** nato a Cellara il 14/02/1953 CODICE FISCALE  
CPTFNC53B14C4370;

**DONATO DEBORA**, nata a Belvedere marittimo il 13/04/1970 -  
CODICE FISCALE DNTDBR70D53A773R (collegamento da remoto);

**DONATO MARIA**, nata a Belvedere marittimo (CS) il 07/09/1965 -  
CODICE FISCALE DNTMRA65P47A773Z (collegamento da remoto);

**GENNARI TERESA**, nata a Sangineto (CS) il 29/08/1972 - CODICE  
FISCALE GNNTRS72M69H877Z (collegamento da remoto);

**GULINO ENRICO**, nato a Cosenza il 24/02/1998 - CODICE FISCALE  
GLNNRC98B24D086G (collegamento da remoto);

**LAURIA DAVIDE** nato a Cosenza il 06/07/1985 CODICE FISCALE  
LRADVD85L06D086E (collegamento da remoto);

**MAGNELLI BARBARA**, nata a Rende (CS) il 07/04/1974 - CODICE  
FISCALE MGNBBR74L44H235Y (collegamento da remoto);

**MANCUSO DANIELA ROSELLA**, nata a Lagen il 31/05/1978 - CODICE  
FISCALE MNCDLR78E71Z112C (collegamento da remoto);

**MARINO ROSSELLA**, nata a Cosenza il 10/04/1966 - CODICE  
FISCALE MRNRSL66D50D086A (collegamento da remoto);

**NIGRO MARA**, nata a Montalto Uffugo (CS) il 15/06/1966 -  
CODICE FISCALE NGRMRA66H55F416K (in presenza);

**PALLO ANTONIO**, nato a Cosenza il 25/04/1971 - CODICE FISCALE  
PLLNTN71D25D086V (in presenza);

**PIZZUTI WANDA**, nata a Cosenza il 26/02/1986 - CODICE FISCALE  
PZZWND86D66D086N (in presenza);

**PONTI ALESSANDRA** nata a Rogliano il 06/10/1989 - CODICE FISCALE PNTLSN89R46H490R(in presenza);

**RENDE GIUSEPPE FABRIZIO**, nato a Nurtigen il 20/08/1973 - CODICE FISCALE RNDGPP37M20Z112U (collegamento da remoto);

**SAVOIA UMBERTO**, nato a Rossano (CS) 11/12/1998 - CODICE FISCALE SVAMRT98T11H579J (collegamento da remoto);

**SESSO FRANCESCO**, nato a Cosenza il 09/03/1961 - CODICE FISCALE SSSFNC61C09D086I (collegamento da remoto);

**STRAFACE NATASCIA**, nata a San Giovanni in Fiore(CS) il 10/11/1988 - CODICE FISCALE STRNSC88S50H919F (collegamento da remoto);

**ZANGARI MARIACRISTINA**, nata a Cosenza il 11/10/1975 - CODICE FISCALE ZNGMCR75R51D086R (collegamento da remoto).

Assume la presidenza dell'assemblea Ornella Nucci, la quale chiama a svolgere il ruolo di segretario la sig.ra Nigro Mara, che accetta l'incarico e si predispone per la redazione del presente verbale

Il Presidente, con l'ausilio del segretario, constata che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione di quanto posto al primo punto, prende la parola il Presidente, la quale illustra sinteticamente gli scopi e le finalità della costituenda associazione, spiegando che la necessità di costituire una nuova Associazione AIL Cosenza, che abbia la forma giuridica

dell'Associazione di Volontariato, nasce dalle intervenute modifiche legislative sugli Enti del Terzo Settore, che non potranno più avere la denominazione di ONLUS. Spiega che, a questo punto, sulle indicazioni fornite da AIL Nazionale, alla quale andrà fatta, in sede di prima Assemblea Nazionale utile, la richiesta di questa costituenda associazione di diventare socia AIL e di diventare, così, la nuova Sezione Territoriale, che, appunto, si chiamerà AIL Cosenza OdV.

Fa presente che anche lo statuto, che di qui a breve, previa lettura, si andrà ad approvare, è quello voluto da AIL Nazionale, che ha richiesto espressamente a tutte le sezioni di uniformarsi, e che, dunque, non ci sono particolari modifiche e/o integrazioni da apportare.

La cosa che andrà decisa in questa seduta, che normalmente è a votazione, ma che, per la prima volta, si potrebbe fare raccogliendo le disponibilità di ognuno e decidendo tutti insieme, in assoluta democrazia e libertà, è la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Pertanto, spiegando che il numero dei componenti potrà essere da 5 a 9, sottopone all'assemblea la decisione, invitando ognuno, di seguito, ad esprimere la propria disponibilità a far parte del consiglio.

Dopo ampia discussione, l'assemblea ritiene che lo statuto debba prevedere un CdA composto da n. 7 persone e, tra i presenti, ognuno dichiara la propria disponibilità o

indisponibilità.

Il Presidente, quindi, chiede di dare lettura della bozza di Statuto al fine di approvarne il contenuto e deliberare in merito alla costituzione dell'A.I.L. Cosenza O.d.V..

Il segretario provvede in conformità e dà lettura dello Statuto di seguito fedelmente riportato e trascritto:

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** **“Sezione AIL di COSENZA Organizzazione di Volontariato”**

### **DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione denominata “Sezione AIL di Cosenza Organizzazione di Volontariato”, in breve “AIL Cosenza ODV”.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV”, nonché del logo dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita in *Viale G. Falcone n.182 87100 Cosenza*

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Cosenza ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 24.

#### **Art. 2**

##### **Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale**

La Sezione AIL di Cosenza ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Cosenza ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di *Cosenza* ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

## **SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'**

### **Art. 3**

#### **Scopi e finalità dell'Associazione**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

### **Art. 4**

#### **Attività**

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- **finanziare la ricerca** sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue e sostenere il gimema (gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto) che opera per identificare e divulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche.

- **organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini**, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che

- ~ possono essere curati nella propria casa.
- ~ **sostenere servizi socio-assistenziali** destinati ai pazienti e ai loro familiari
- ~ **collaborare a sostenere le spese** per garantire il funzionamento dell'UOC di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza, realizzare o ristrutturare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all'avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture.
- ~ **realizzare le Case Alloggio AIL** per i pazienti in cura presso l'UOC di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura.
- ~ **sostenere scuole e sale gioco in ospedale** per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non trascurare l'importanza del gioco grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari.
- ~ **contribuire alla formazione ed all'aggiornamento** di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio attraverso l'erogazione di borse di studio, prestazioni professionali e contratti di lavoro.
- ~ **promuovere, in ambito locale, seminari pazienti-medici** per garantire un confronto diretto tra pazienti e specialisti del settore, nonché per offrire informazioni sempre aggiornate sulle patologie.
- ~ **organizzare, a livello locale, il servizio di consulenza "sportello sociale ail"** per affrontare le problematiche sociali dei pazienti con malattie ematologiche e dei loro familiari.
- ~ **offrire ai pazienti ed ai loro familiari servizi di ascolto e supporto, anche psicologico durante la degenza**, per essere capiti e accolti in un periodo delicato come quello della loro malattia

Le suddette attività dovranno essere svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

## **RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO**

### **Art. 5**

#### **Risorse e strumenti**

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente,

L'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti, Società o Fondazioni;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.
- e) stipulare convenzioni con Enti, Società, Fondazioni, che, in qualunque modo, possano agevolare la realizzazione dello scopo sociale;
- f) diventare partner e/o socia di Enti e/o Fondazioni che non abbiano scopo di lucro e perseguano le medesime finalità.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di *Cosenza* ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

## **Art. 6**

### **Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA**

### **Art. 7**

#### **Soci**

L'Associazione si compone di Soci, in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

### **Art. 8**

#### **Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere

visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9**

### **Perdita della qualifica di Socio**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:
  - a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
  - b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno *un anno* e decorso *l'anno* dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10**

#### **Organi ed altre funzioni**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

## **Art. 11**

### **Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi**

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ART. 12**

#### **Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico, se istituito.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

### **ART. 13**

#### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

- sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
  - h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
  - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 14**

### **Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno sette giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico, se istituito, e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 2370, 4° co. c.c., è previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Tale possibilità è prevista anche per il presidente dell'assemblea, purché nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello

Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 31 maggio, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

## **ART. 15**

### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (fisica e/o da remoto) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il socio con precedenza sul non socio e, fra i soci, colui che lo sia da maggior tempo;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI**

### **ART. 16**

#### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, in maggioranza tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

### **ART. 17**

#### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è

previsto dalla legge;

- j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Basilicata, alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

#### **ART. 18**

##### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (in presenza o da remoto) sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniquale volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni (tre in caso di urgenza) mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

#### **ART. 19**

##### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico, se istituito, o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## **ART. 20**

### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e ha la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni, e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione, ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due

## **ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE**

### **ART. 21**

#### **Organo di Controllo**

L'Assemblea dei Soci nomina il revisore dei conti. Il componente è scelto fra gli iscritti ad albi professionali iscritto al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell' AIL Nazionale. Deve in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del suo mandato.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal revisore e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

## **ART. 22**

### **Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per *tre anni*, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

## **ART. 23**

### **Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni

- stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
  - d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

## **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglimento, RINVIO**

### **ART. 24**

#### **Esercizio sociale e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

### **ART. 25**

#### **Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 26**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D. lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

Ciò esposto, il Presidente invita l'assemblea ad una breve discussione su quanto appena letto ed, all'esito, a deliberare circa la costituzione dell'associazione e per l'approvazione del testo statutario.

L'assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

**la costituzione dell'associazione A.I.L. Cosenza O.d.V. e ne**

**approva integralmente e testualmente lo Statuto.**

A questo punto il Presidente invita l'assemblea ad eleggere i membri componenti il Consiglio di Amministrazione segnalando che hanno dato disponibilità a rivestire tale carica i seguenti soci:

**NUCCI ORNELLA**

**CANDIDO ADALGISA**

**GENNARI TERESA**

**MAGNELLI BARBARA**

**NIGRO MARA**

**STRAFACE NATASCIA**

**ZANGARI MARIA CRISTINA**

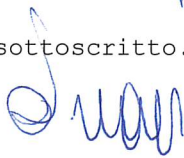
Il Presidente invita i soci presenti ad esprimere il loro voto ed il segretario provvede a raccogliere le espressioni di voto comunicandone l'unanimità.

I su indicati soci accettano la carica e contestualmente propongono all'assemblea di nominare quale Presidente dell'Associazione l'Avv. Ornella Nucci che viene eletta per

acclamazione.

Letto approvato e sottoscritto.

NUCCI ORNELLA



CANDIDO ADALGISA

DocuSigned by:  
Candido Adalgisa  
0391D78CEB87455...

CAPUTO FRANCO



DONATO DEBORA

DocuSigned by:  
Donato Maria  
771C203A55B043C...

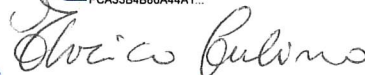
DONATO MARIA

DocuSigned by:  
Donato Maria  
24CAA229517F405...

GENNARI TERESA

DocuSigned by:  
Teresa Gennari  
FCA33B4B86A44A1...

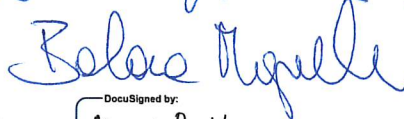
GULINO ENRICO



LAURIA DAVIDE



MAGNELLI BARBARA



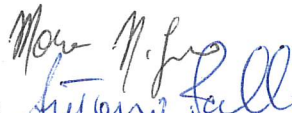
MANCUSO DANIELA R.

DocuSigned by:  
Mancuso Daniela  
ED99C081CAD42D...

MARINO ROSSELLA

DocuSigned by:  
Rossella Marino  
BF3439722BC04E9...

NIGRO MARA



PALLO ANTONIO



PIZZUTI VANDA



PONTI ALESSANDRA



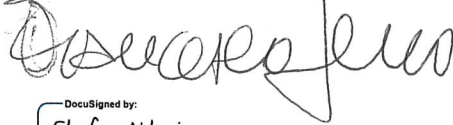
RENDE GIUSEPPE FABRIZIO



SAVOIA UMBERTO

DocuSigned by:  
Savoia Umberto  
EATED7537F24485...

SESSO FRANCESCO



STRAFACE NATASCIA

DocuSigned by:  
Straface Natascia  
8FD918B33DAF427...

ZANGARI MARIA CRISTINA

DocuSigned by:  
Zangari Maria Cristina  
7A7894E0D3DD4E8...

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**“Sezione AIL di COSENZA Organizzazione di Volontariato”**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE**

**Art. 1**

**Denominazione, sede e durata**

È costituita l'Associazione denominata “Sezione AIL di Cosenza Organizzazione di Volontariato”, in breve “AIL Cosenza ODV”.

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell'acronimo “ODV”, nonché del logo dell'AIL Nazionale.

La sede legale è stabilita in *Viale G. Falcone n.182 87100 Cosenza*

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Cosenza ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.

L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art.25.

**Art. 2**

**Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie linfomi e mieloma – AIL Nazionale**

La Sezione AIL di Cosenza ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La Sezione AIL di Cosenza ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL di Cosenza ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

**SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ**

**Art. 3**

**Scopi e finalità dell'Associazione**

L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e

la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie.

#### **Art. 4**

##### **Attività**

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs n.117 /2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

In particolare, per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- **finanziare la ricerca** sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue e sostenere il gimema (gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto) che opera per identificare e divulgare i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche.
- **organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini**, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa.
- **sostenere servizi socio-assistenziali** destinati ai pazienti e ai loro familiari
- **collaborare a sostenere le spese** per garantire il funzionamento dell'UOC di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata di Cosenza, realizzare o ristrutturare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all'avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture.
- **realizzare le Case Alloggio AIL** per i pazienti in cura presso l'UOC di Ematologia dell'Azienda Ospedaliera dell'Annunziata

di Cosenza, per accogliere gratuitamente i pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura.

- **sostenere scuole e sale gioco in ospedale** per consentire a bambini e ragazzi di non perdere il contatto con la realtà esterna, di continuare regolarmente gli studi e non trascurare l'importanza del gioco grazie alla presenza e al sostegno psicologico di operatori e volontari.
- **contribuire alla formazione ed all'aggiornamento** di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio attraverso l'erogazione di borse di studio, prestazioni professionali e contratti di lavoro.
- **promuovere, in ambito locale, seminari pazienti-medici** per garantire un confronto diretto tra pazienti e specialisti del settore, nonché per offrire informazioni sempre aggiornate sulle patologie.
- **organizzare, a livello locale, il servizio di consulenza "sportello sociale ail"** per affrontare le problematiche sociali dei pazienti con malattie ematologiche e dei loro familiari.
- **offrire ai pazienti ed ai loro familiari servizi di ascolto e supporto, anche psicologico durante la degenza**, per essere capiti e accolti in un periodo delicato come quello della loro malattia

Le suddette attività dovranno essere svolte principalmente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

## **RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO**

### **Art. 5**

#### **Risorse e strumenti**

Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

- a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
- b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti, Società o Fondazioni;
- c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
- d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto.
- e) stipulare convenzioni con Enti, Società, Fondazioni, che, in

qualunque modo, possano agevolare la realizzazione dello scopo sociale;

f)

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL di *Cosenza* ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

## **Art. 6**

### **Entrate e Patrimonio**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote versate dai soci;
- b) erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
- c) donazioni, eredità e legati;
- d) contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- e) proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA**

## **Art. 7**

### **Soci**

L'Associazione si compone di Soci, in numero non inferiore a venti persone fisiche.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

## **Art. 8**

### **Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 9**

### **Perdita della qualifica di Socio**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:
  - a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
  - b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno *un anno* e decorso *l'anno* dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - c) causa di morte.

I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10**

#### **Organi ed altre funzioni**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

### **Art. 11**

#### **Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi**

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

Gli organi della Sezione AIL, ad eccezione dei componenti

dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ART. 12**

#### **Composizione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

### **ART. 13**

#### **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione;
- h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad

essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 14**

##### **Convocazione dell'Assemblea**

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno 15 giorni. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico, se istituito, e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 2370, 4° co. c.c., è previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Tale possibilità è prevista anche per il presidente dell'assemblea, purché nel luogo indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

## **ART. 15**

### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (fisica e/o da remoto) della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse più di 2 deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti.

Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto il numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI**

## **ART. 16**

### **Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di nove, eletti dall'Assemblea tra i propri soci.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

## **ART. 17**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- b) nomina e revoca i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due;
- c) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- d) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- e) stabilisce la quota associativa annuale;
- f) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- g) istituisce eventuali delegazioni;
- h) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- i) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
- j) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Il Consiglio di Amministrazione partecipa, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della regione Calabria e della regione Basilicata, alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

## **ART. 18**

### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce (in presenza o da remoto) sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo, preventivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

## **ART. 19**

### **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e il Segretario, che di regola ne redige il verbale.

Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico, se istituito, o altro membro da lui designato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

## **ART. 20**

### **Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e ha la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli resta in carica per tre anni, e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione, ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due

## **ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE**

### **ART. 21**

#### **Organo di Controllo**

L'Assemblea dei Soci nomina il revisore dei conti. Il componente è scelto fra gli iscritti ad albi professionali iscritto al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL e all'interno dell' AIL Nazionale. Deve in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del suo mandato. Il membro supplente sostituisce quello effettivo quando questi, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica prima della scadenza del mandato. Il sostituto rimane in carica fino alla successiva assemblea, che provvede a reintegrare l'organo.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs. 117/2017;
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o

dal presente statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal revisore e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, e da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

## **ART. 22**

### **Comitato Scientifico**

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente.

I componenti durano in carica per *tre anni*, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico.

## **ART. 23**

### **Tesoriere**

Il Tesoriere dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.

## **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIOGLIMENTO, RINVIO**

#### **ART. 24**

##### **Esercizio sociale e Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione, presenta all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione e inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 25**

##### **Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze:

- a) Nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
- b) Delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 26**

##### **Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell' AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D. lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.